

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

000020000000000000

29 OTT. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 29 OTT. 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSISASSENTI: STORACE FORMISANO GARGANO ROBILOTTA VERZASCHIDELIBERAZIONE N. 982-

OGGETTO:

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, co. 303 e 264, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Colleferro: Soc. Valsacco SpA - Progetto per la realizzazione del centro direzionale per il Servizio Sanitario locale, sito lungo la Via Casilina, in variante al P.R.G.



982 29 OTT. 2004


9

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - **Comune di Colferro: Soc. Valsacco SpA** - Progetto per la realizzazione del centro direzionale per il Servizio Sanitario locale, sito lungo la Via Casilina, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto dell'intervento;

Che l'Amministrazione Comunale di Colferro ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 07.08.2002, avverso la quale sono pervenute n. 4 osservazioni, controdedotte con delibera C.C. n. 8 del 24.02.2003;

Che con nota prot. 78/CdS del 31.07.03 l'ASP, quale soggetto responsabile, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo;

Che l'area interessata dal progetto, identificata in catasto al Foglio n. 18 particella 121, è destinata, nel PRG vigente, a Zona P-Parcheggio Pubblico e che, conseguentemente, occorre variare l'attuale destinazione a Zona SS- Attrezzature Socio Sanitarie;

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 161065 del 15.12.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi il 28.01.2004;

Che, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, la Conferenza di servizi si è conclusa positivamente in data 21.04.04 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti e con la richiesta, da parte della Direzione Regionale Urbanistica, della consegna di un elaborato integrativo nel quale risulti lo spostamento dei parcheggi fuori dalle fasce di rispetto sia del corso d'acqua che della viabilità;

1

Che con nota prot. 482 del 30.04.2004 l'A.S.P. , ha trasmesso alla Direzione Regionale Urbanistica e all'Area Conferenza di Servizi, l'elaborato modificato secondo le prescrizioni rese in conferenza;

Che la Soprintendenza BBAA per il Lazio aveva chiesto integrazioni nel corso della Conferenza di servizi;

Che il Presidente della Conferenza già nella stessa sede, in rapporto alle richieste formulate dalla Soprintendenza BBAA per il Lazio e considerato che le aree interessate dal progetto non sono soggette a vincoli paesaggistici aveva dichiarato: "E' ben noto infatti che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/98 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree soggette ai vincoli paesistici" (...). *I PTP sono approvati ... limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/85.....* Ciò a significare che le classificazioni ai fini della tutela ovvero gli obiettivi ai fini della tutela sono efficaci ed hanno valore cogente solo se riferiti a zone sottoposte a vincolo paesistico";

Che tale condizione è stata confermata da apposita dichiarazione del Comune di Colferro;

Che sempre in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza BB.AA. per il Lazio, come risulta da apposita dichiarazione del Comune di Colferro, relativamente alla classificazione acustica, l'area interessata è stata definita " di intensa attività umana";

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 02.07.2004, con nota prot. 245553;

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza e che pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di servizi del 28.01.04 e del 21.04.04.
- Del parere favorevole con condizioni della Soprintendenza Archeologica del Lazio, reso in Conferenza di Servizi il 28.01.2004;
- Del parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno, rilasciato in C.d.S. del 28.01.04 e confermato con nota prot. 2702 del 20.04.2004;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.180924/2003 del 15.06.2004, a seguito dell'acquisizione dell'elaborato modificato in Conferenza di Servizi;
- Della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.5980 del 30.12.1970 punto 7, in materia di edificazioni a protezione del nastro stradale;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area 8 Difesa del Suolo, reso con nota prot.149542 fasc. 3435 del 03.09. 2004;
- Del parere favorevole del Dirigente della 2^ area funzionale del Comune di Colferro, rilasciato in Conferenza di servizi il 21.04.2004.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Agricoltura - Area Usi Civici, reso in Conferenza di servizi il 21.04.2004.
- Del parere favorevole di massima con prescrizioni della ASL RM/G, reso con nota prot. 72/CO del 27.01.2004 e confermato in Conferenza di Servizi del 21.04.2004.
- Della dichiarazione del progettista, datata 08.04.2004, relativamente alla non necessità di procedura di VIA, ai sensi dell'allegato B del D.P.R.12/04/96.

982 29 OTT. 2004

- Della dichiarazione del Comune di Colleferro relativamente alla classificazione acustica dell'area interessata, resa con nota prot. 17428 del 29.7.2004,
- Della dichiarazione del Comune di Colleferro relativamente al non interessamento delle fasce di rispetto del fiume Sacco e della Via Casilina, resa con nota prot. 17429 del 29.7.2004.

Dell'allegato schema di Accordo di Programma

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Tav. 1 – Inquadramento urbanistico, variante al P.R.G.
- Tav. 1A – Piano Paesistico, variante al P.R.G.
- Tav. 2 – Planimetria generale e distacchi
- Tav. 2 – Planimetria generale – Rilievo area d'intervento parcheggi e distacchi, datata 28.04.04 (modificata a seguito delle prescrizioni rese in conferenza di servizi)
- Tav. 3A – Pianta Piano Terra
- Tav. 3B – Pianta Piano Primo
- Tav. 3C – Pianta Piano Secondo
- Tav. 3D – Prospetti e Sezioni

CONSIDERATO

Che l'intervento riveste carattere di pubblica utilità

Che, pertanto, nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma

RITENUTO

Di aderire all'Accordo in oggetto.

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane"- **Comune di Colleferro: Soc. Valsacco SpA** – Progetto per la realizzazione del centro direzionale per il Servizio Sanitario locale, sito lungo la Via Casilina, in variante al P.R.G.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

2 - NOV. 2004



Handwritten signature or mark.



REGIONE LAZIO



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Colferro: **Comune di Colferro: Soc. Valsacco SpA** – Progetto per la realizzazione del centro direzionale per il Servizio Sanitario locale, sito lungo la Via Casilina, in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto dell'intervento;

Che l'Amministrazione Comunale di Colferro ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 07.08.2002, avverso la quale sono pervenute n. 4 osservazioni, controdedotte con delibera C.C. n. 8 del 24.02.2003;

Che con nota prot. 78/CdS del 31.07.03 l'ASP, quale soggetto responsabile, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo;

Che l'area interessata dal progetto, identificata in catasto al Foglio n. 18 particella 121, è destinata, nel PRG vigente, a Zona P-Parcheggio Pubblico e che, conseguentemente, occorre variare l'attuale destinazione a Zona SS-Attrezzature Socio Sanitarie;

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 161065 del 15.12.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi il 28.01.2004;

Che, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, la Conferenza di servizi si è conclusa positivamente in data 21.04.04 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti e con la richiesta, da parte della Direzione Regionale Urbanistica, della consegna di un elaborato integrativo nel quale risulti lo spostamento dei parcheggi fuori dalle fasce di rispetto sia del corso d'acqua che della viabilità;

Che con nota prot. 482 del 30.04.2004 l'A.S.P. , ha trasmesso alla Direzione Regionale Urbanistica e all'Area Conferenza di Servizi, l'elaborato modificato secondo le prescrizioni rese in conferenza;

Che la Soprintendenza BBAA per il Lazio aveva chiesto integrazioni nel corso della Conferenza di servizi;

Che il Presidente della Conferenza già nella stessa sede, in rapporto alle richieste formulate dalla Soprintendenza BBAA per il Lazio e considerato che le aree interessate dal progetto non sono soggette a vincoli paesaggistici aveva dichiarato: "E' ben noto infatti che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/98 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree soggette ai vincoli paesistici" (...). *I PTP sono approvati ... limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/85.....* Ciò a significare che le classificazioni ai fini della tutela ovvero gli obiettivi ai fini della tutela sono efficaci ed hanno valore cogente solo se riferiti a zone sottoposte a vincolo paesistico";

Che tale condizione è stata confermata da apposita dichiarazione del Comune di Colferro;

Che sempre in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza BB.AA. per il Lazio, come risulta da apposita dichiarazione del Comune di Colferro, relativamente alla classificazione acustica, l'area interessata è stata definita "di intensa attività umana";

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 02.07.2004, con nota prot. 245553;

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza e che pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di servizi del 28.01.04 e del 21.04.04.
- Del parere favorevole con condizioni della Soprintendenza Archeologica del Lazio, reso in Conferenza di Servizi il 28.01.2004;
- Del parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno, rilasciato in C.d.S. del 28.01.04 e confermato con nota prot. 2702 del 20.04.2004;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.180924/2003 del 15.06.2004, a seguito dell'acquisizione dell'elaborato modificato in Conferenza di Servizi;
- Della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.5980 del 30.12.1970 punto 7, in materia di edificazioni a protezione del nastro stradale;

- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area 8 Difesa del Suolo, reso con nota prot. 149542 fasc. 3435 del 03.09.2004;
- Del parere favorevole del Dirigente della 2^ area funzionale del Comune di Colleferro, rilasciato in Conferenza di servizi il 21.04.2004.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Agricoltura - Area Usi Civici, reso in Conferenza di servizi il 21.04.2004.
- Del parere favorevole di massima con prescrizioni della ASL RM/G, reso con nota prot. 72/CO del 27.01.2004 e confermato in Conferenza di Servizi del 21.04.2004.
- Della dichiarazione del progettista, datata 08.04.2004, relativamente alla non necessità di procedura di VIA, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 12/04/96.
- Della dichiarazione del Comune di Colleferro relativamente alla classificazione acustica dell'area interessata, resa con nota prot. 17428 del 29.7.2004,
- Della dichiarazione del Comune di Colleferro relativamente al non interessamento delle fasce di rispetto del fiume Sacco e della Via Casilina, resa con nota prot. 17429 del 29.7.2004.

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace ed il Comune di Colleferro rappresentato dal Sindaco p.t Silvano Moffa, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

- Relazione Tecnica
- Tav. 1 – Inquadramento urbanistico, variante al P.R.G.
- Tav. 1A – Piano Paesistico, variante al P.R.G.
- Tav. 2 – Planimetria generale e distacchi
- Tav. 2 – Planimetria generale – Rilievo area d'intervento parcheggi e distacchi, datata 28.04.04 (modificata a seguito delle prescrizioni rese in conferenza di servizi)
- Tav. 3A – Pianta Piano Terra
- Tav. 3B – Pianta Piano Primo
- Tav. 3C – Pianta Piano Secondo
- Tav. 3D – Prospetti e Sezioni

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Colleferro, limitatamente alle aree interessate dagli interventi, che muta da Zona P-Parcheggio Pubblico a Zona SS-Attrezzature Socio Sanitarie con gli indici e i parametri previsti dal progetto.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza Archeologica per il Lazio

Devono essere effettuate esplorazioni archeologiche preventive. Tempi e modalità devono essere concordati con la Soprintendenza stessa, con largo anticipo.

Comune di Colferro:

Il permesso a costruire sarà rilasciato dall'amministrazione comunale.

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile – Area Difesa del Suolo

1. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle relazioni geologica e vegetazionale allegate all'istanza;
2. I parametri geotecnici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, (comprendenti anche sondaggi a carotaggio continuo) da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Le indagini geognostiche dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche, dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello idrostatico e delle sue oscillazioni in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo. I risultati delle indagini e delle prove geotecniche dovranno essere utilizzati, inoltre, per il dimensionamento delle opere di sostegno, provvisorie e definitive;
3. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico. In ogni caso è vietata l'utilizzazione del terreno di riporto o di terreni piroclastici con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni. Inoltre, i piani di calpestio e eventuali strutture fondazionali di tipo continuo devono essere ubicati almeno 1.5 m al di sopra della massima escursione del livello piezometrico;
4. Siano adottate opere di sostegno provvisorie, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;
5. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
6. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Regione Lazio - Dir. Reg.le Urbanistica

- In sede di progettazione esecutiva Dovrà essere verificata la quantificazione delle aree destinate a standard secondo quanto previsto dal comma 2° dell'art. 5 del D.M.1444/68.
- Per la viabilità attuale e programmata dovrà essere acquisito il parere degli organi competenti, così come dovranno essere acquisite le prescritte autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi competenti in materia.
- L'intervento programmato dovrà essere ubicato a distanza non inferiore a 50 mt a protezione del corso d'acqua pubblica "Fiume Sacco" al fine di non alterare irrimediabilmente le aree protette e la vegetazione ripariale esistente; i parcheggi dovranno essere collocati oltre il limite di 50 mt. anzidetto.

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Nelle more dell'approvazione del PSAI, il Comune dovrà valutare la possibilità di autorizzare l'intervento in esame.

Azienda U.S.L. RM G

Sia rispettata la normativa igienico-sicuristica vigente documentandone i dettagli all'atto della richiesta di concessione al Comune competente.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Colferro – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Colferro entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Colferro: Il Sindaco

Roma li

